



COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO
PROVINCIA DI ISERNIA

ORDINANZA

COPIA

N. 19 del 29-10-2019

IL SINDACO

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI.

Richiamato il D.Lgs. 03.04.2006 n° 152, in particolare:

- l'art. 198 del e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 192 il quale prescrive ai commi: 1) che *“l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”*, 2) che *“è altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”*;
- gli artt. 255 e 256 che regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono rifiuti;

Considerato

- che nonostante l’impegno amministrativo profuso nel prevenire e controllare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti, permangono casi di abbandono degli stessi su tutto il territorio comunale nonché al di fuori degli appositi cassonetti di raccolta, non giustificabile dal fatto che gli stessi siano già colmi;
- che tale fenomeno risulta particolarmente accentuato in prossimità dei cassonetti posti sulle principali arterie stradali di collegamento con i comuni limitrofi;

Considerato altresì che:

- il perdurare della circostanza rilevata comporta un aumento dei quantitativi dei rifiuti conferiti con il conseguente aggravio dei costi di gestione e smaltimento degli stessi;
- tale indebito conferimento di rifiuti, soprattutto ad opera di cittadini non residenti sul territorio comunale, ovvero di soggetti non iscritti al ruolo TARI dell’Ente, risulta peraltro in evidente contrasto con il principio del *“chi inquina paga”* gravando economicamente su chi non è produttore del rifiuto stesso;
- che l’abbandono indiscriminato di rifiuti o il deposito degli stessi al di fuori dei cassonetti, oltre a rappresentare un problema estetico e ambientale, costituisce un potenziale rischio igienico-sanitario per la salute pubblica ed un eventuale pericolo per la sicurezza dei cittadini;

Ritenuto opportuno ed inderogabile l’adozione di un provvedimento atto a garantire il rispetto della citata normativa, la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché il decoro della città, tutto ciò premesso;

Richiamati

- il D. Lgs n° 152/2006 recante norme in materia ambientale;
- gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n.° 267 che prevedono l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Sindaco in casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale nonché al fine di prevenire e eliminare pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;
- l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. come sostituito dall’art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 125;
- il D.M. del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008 pubblicato sulla G.U. del 9 agosto 2008;
- l’art. 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 ed in particolare l’art.16, come modificato dall’art. 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125;
- l’art. 7bis comma 1 bis D. Lgs. n.° 267/2000 (introdotto dal decreto legge n.° 20/2003 convertito con modifiche dalla legge n.° 116/2003);

ORDINA

Con decorrenza immediata,

- 1) di CONFERIRE i rifiuti solidi urbani solo ed esclusivamente all'interno degli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale, in particolare **è fatto assoluto divieto**:
 - a. di depositare i rifiuti, a fianco degli appositi contenitori stradali. Qualora i cassonetti risultassero colmi, a causa del mancato servizio di svuotamento, è necessario rimandare il conferimento fino a quando non verranno ripristinate le condizioni di normalità;
 - b. di conferire nel territorio Comunale di Cantalupo nel Sannio, all'interno degli appositi contenitori, qualsiasi tipo di rifiuti e con qualsiasi modalità, da parte di soggetti non residenti in questo Comune o che non sono soggetti passivi Tari;
- 2) È VIETATO l'abbandono/ deposito di rifiuti non pericolosi, (*sensu art. 183 D.Lgs. n.152/2006*), sul/nel suolo e nelle acque superficiali/sotterranee dell'intero territorio comunale;
- 3) È VIETATO l'abbandono/ deposito di rifiuti pericolosi, (*sensu art. 183 D.Lgs. n.152/2006*), sul/nel suolo e nelle acque superficiali/sotterranee dell'intero territorio comunale;
- 4) È VIETATO l'insozzamento delle pubbliche vie.

AVVERTE

che per i trasgressori che non ottemperano alla normativa in materia di abbandono dei rifiuti, salvo che il fatto non costituisca altro illecito altrimenti perseguibile, saranno applicate le sotto indicate sanzioni:

- per violazioni di cui al punto 1 verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 (venticinque) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) con pagamento in misura ridotta individuato in € 50,00 (cinquanta);
- per le violazioni di cui al punto 2 verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 300,00 (trecento) ad un massimo di € 3.000,00 (tremila) con pagamento in misura ridotta pari a € 600,00 (seicento). Se la violazione è ascrivibile a titolari di imprese o a responsabili di enti, verrà punita con l'ammenda da € 2.600,00 (duemilaseicento) a € 26.000,00 (ventiseimila) e l'arresto da tre mesi ad un anno;
- per le violazioni di cui al punto 3 verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 600,00 (seicento) ad un massimo di €. 6.000,00 (seimila), con pagamento in misura ridotta NON AMMESSO; se la violazione è ascrivibile a titolari di imprese o a responsabili di enti, verrà punita con l'ammenda da € 2.600,00 (duemilaseicento) a € 26.000,00 (ventiseimila) e l'arresto da sei mesi a due anni;
- per le violazioni di cui al punto 4 verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di €500,00 (cinquecento).

L'importo dovuto a seguito di contestazione delle violazioni di cui innanzi dovrà essere versato sul C/C postale n°13051867 - IBAN: IT22 C076 0103 8000 0001 3051 867 intestato a Comune di Cantalupo nel Sannio - servizio tesoreria, citando nella causale il numero del verbale.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni sopra indicate, chiunque viola i divieti di cui ai punti da 1) a 4) è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce ogni altro atto precedente a questo contrario.

Ai sensi dell'art.3 comma 4 e art.5 comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, avanti il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale)

entro il termine di 60 giorni, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto (D.P.R. 234/11/1971, n. 1199).

DISPONE

Che il presente provvedimento sia reso nota al pubblico mediante: pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune, affissione di pubblici avvisi, trasmissione ai Comuni limitrofi;

Che venga fatta osservare dagli organi addetti alla vigilanza in tema di abbandono di rifiuti, ovvero: dagli Agenti ed Ufficiali di Polizia Municipale, dagli Agenti ed Ufficiali del Comando dell'Arma dei Carabinieri e Carabinieri Forestale, della Polizia Provinciale di Isernia.

IL SINDACO
f.to ACHILLE CARANCI

La presente ordinanza, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata sull'Albo Pretorio On Line di questo Comune con n. _____

Cantalupo nel Sannio, _____

**IL MESSO COMUNALE
f.to ZAIRA PETTINE**

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Cantalupo nel Sannio,

**IL MESSO COMUNALE
ZAIRA PETTINE**
